

CONFAGRICOLTURA UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI VARESE SETTEMBRE 2004

ORARIO DI LAVORO DECRETO LEGISLATIVO N 213/04

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 2004 è stato pubblicato il d.lgs 19 luglio 2004, n. 213, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 in materia di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro*”.

Le nuove disposizioni – che sono entrate in vigore il 1° settembre ultimo scorso – apportano alcune correzioni al d.lgs. n. 66 del 2003 (cfr. ns. circ. n. 11453 del 29 luglio 2003) e introducono una serie di misure sanzionatorie per la violazione di alcuni obblighi ivi previsti.

INTERVENTI CORRETTIVI

Il decreto legislativo in commento, nella prima parte, contiene alcuni interventi correttivi al d.lgs. n. 66 del 2003 in materia di orario di lavoro, che qui di seguito sinteticamente si illustrano.

Comunicazione in caso di superamento delle 48 ore

Il termine per effettuare la comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro – settore ispezione in caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale da parte di imprese che occupino più di dieci dipendenti, è stato portato a trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento (di regola quattro mesi salvo elevazione a sei o a dodici dalla contrattazione collettiva).

La norma ha così codificato l’ampliamento dei termini già previsto in via amministrativa dal Ministero del lavoro con nota dell’11 settembre 2003 (cfr. ns. circ. n. 11467 del 19 settembre 2003).

Ferie

Nel confermare in quattro settimane il periodo minimo di ferie annuali riconosciute al lavoratore, il decreto legislativo precisa che almeno due settimane vanno godute nel corso dell’anno di maturazione, mentre le restanti due settimane possono essere

godute nei diciotto mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Le due settimane da godere nel corso dell'anno di maturazione debbono essere consecutive nel caso in cui il lavoratore lo richieda.

Per quanto riguarda le altre disposizioni in materia di ferie, con particolare riguardo ai limiti alla monetizzazione delle stesse, si rinvia a quanto precisato nella ns. circ. n. 11453 del 29 luglio 2003.

Visite mediche ai lavoratori notturni

Il d.lgs. n. 66 del 2003 prevedeva, piuttosto genericamente, una valutazione obbligatoria dello stato di salute del lavoratore prima della sua adibizione al lavoro notturno e successivamente ad intervalli regolari.

Il decreto legislativo correttivo in commento, nel ribadire tale obbligo, precisa che la valutazione dello stato di salute deve avvenire:

- a cura e spese del datore di lavoro;
- per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche o per il tramite del medico competente ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 626 del 1994;
- attraverso controlli preventivi e periodici almeno ogni due anni.

SANZIONI

Il decreto legislativo correttivo ha anche introdotto una serie di sanzioni di carattere penale o amministrativo per coloro che violano alcune disposizioni del medesimo provvedimento.

Divieto di adibire le lavoratrici madri al lavoro notturno

La violazione del divieto di adibire le donne in stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino al lavoro notturno dalle ore 24,00 alle ore 06,00 è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro a 2.582 euro.

La medesima sanzione si applica in caso di adibizione al lavoro notturno, nonostante esplicito dissenso scritto e comunicato al datore di lavoro almeno 24 ore prima dell'inizio della prestazione, delle lavoratrici madri con figli di età inferiore a tre anni (elevabili a dodici nel caso di genitore unico affidatario del minore), nonché dei lavoratori con a carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104 del 1992.

Valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni

La violazione dell'obbligo di sottoporre i lavoratori notturni a preventivi e periodici controlli medici presso le competenti strutture sanitarie pubbliche o il medico competente ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 626 del 1994 è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.

Durata massima dell'orario di lavoro

La violazione del divieto di superare le 48 ore settimanali di lavoro come durata media calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi (elevabile a sei o dodici mesi dalla contrattazione collettiva) è punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.

L'infrazione si concretizza solo quando al termine del periodo di riferimento la media settimanale delle ore di lavoro eseguite superi le 48.

Pertanto, il superamento delle 48 ore di lavoro settimanale per una o più settimane non comporta l'applicazione di alcuna sanzione qualora nelle altre settimane del periodo di riferimento il maggiore orario svolto venga compensato con un numero di ore inferiore al predetto limite, e tale da far rientrare la media complessiva del periodo in 48 ore settimanali.

Ferie

La violazione dell'obbligo di concedere al lavoratore un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, di cui almeno due da godere nel corso dell'anno di maturazione e le restanti due nei diciotto mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, è punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.

Riposo giornaliero e settimanale

La violazione dell'obbligo di concedere al lavoratore undici ore di riposo consecutivo ogni 24 ore (riposo giornaliero) e dell'obbligo di concedere al lavoratore un periodo di

riposo di almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni, di regola in coincidenza con la domenica (riposo settimanale), è punita con la sanzione amministrativa da 105 euro a 630 euro.

Comunicazione in caso di superamento delle 48 ore

La violazione dell'obbligo di effettuare la comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro – settore ispezione in caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale da parte di imprese che occupino più di dieci dipendenti, è punita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 200 euro.

Orario normale di lavoro e straordinario

È soggetta alla sanzione amministrativa da 25 euro a 154 euro la violazione delle disposizioni concernenti:

- la durata dell'orario normale di lavoro fissata dalla legge in 40 ore settimanali;
- la durata massima del lavoro straordinario fissata dalla legge in 250 ore annuali, in difetto di disciplina collettiva applicabile;
- le modalità di computo (a parte) e di pagamento (con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi) del lavoro straordinario.

Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata per più di 50 giornate lavorative nel corso dell'anno solare, la sanzione amministrativa va da 154 euro a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Durata del lavoro notturno

La violazione delle disposizioni concernenti la durata massima del lavoro notturno – che, di regola, non può superare le otto ore in media nelle 24 ore – è soggetta alla sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro di notte oltre i limiti previsti.